



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA SASSARI

Conv. n. _____

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI ANALISI DA LABORATORIO

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con sede in Sassari – Via Duca degli Abruzzi n. 8, P.I. 00095630901, di seguito chiamato “Istituto” e rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* Dr. Giovanni Filippini,

E

Ragione Sociale _____, con sede in _____prov._____, via _____ n._____, P.I. _____, PEC _____, di seguito chiamata “Contraente”, nella persona del legale rappresentante _____

PREMESSO

- che l'Istituto è un ente sanitario di diritto pubblico ed opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione, in particolare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, garantendo al Ministero della salute, alla Regione e alle aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- che secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 106/2012, recepito dalla legge Regione Sardegna n. 25/2012, l'Istituto, in relazione allo svolgimento delle sue competenze, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali;
- che la Regione Sardegna con DGR 38/73 del 21.12.2022 e con DGR 7/15 del 28.02.2023 ha approvato il Tariffario dell'Istituto (<https://www.izs-sardegna.it/TariffarioSelect.cfm>);
- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è accreditato da ACCREDIA e che l'accreditamento ACCREDIA è concesso ai laboratori che risultano conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018, attestando la competenza tecnica ad effettuare specifiche prove e l'attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità come da documentazione disponibile sul sito web istituzionale alla pagina Qualità (https://www.izs-sardegna.it/Qualita_politica.cfm); l'accreditamento non comprende le attività relative alla formulazione di opinioni e interpretazioni professionali, anche se fondati sui risultati di prove accreditate;
- che il contraente ha richiesto l'instaurazione di un rapporto contrattuale con l'Istituto, per l'esecuzione di prestazioni di laboratorio previste dal Tariffario;
- che l'Istituto è in grado di soddisfare tale richiesta;
- che l'attività a pagamento viene effettuata in subordine all'attività istituzionale;



- che l'attività in questione consente all'Istituto di acquisire, anche attraverso una maggiore disponibilità di materiali biologici, elementi di conoscenza utili allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di sanità animale, di igiene delle produzioni zootecniche e di sorveglianza epidemiologica, contribuendo allo scopo di assicurare e garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 OGGETTO

L'Istituto si impegna ad erogare al Contraente le prestazioni di laboratorio previste a Tariffario, nel periodo di durata della presente convenzione, dietro pagamento dei corrispettivi ivi previsti, come specificato al successivo art. 5 "Corrispettivo".

La presente convenzione prevede una soglia minima annua pari ad € 50,00.

Le prestazioni erogate dall'Istituto, nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l'Istituto effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere adottati dal Contraente in opposizione a contestazioni ufficiali dell'Autorità competente.

E' esclusa l'erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l'esecuzione di prestazioni da parte dell'Istituto a favore del Contraente avente ad oggetto materiale per il quale l'Istituto ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.

ART. 3 CONFERIMENTO CAMPIONI

Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Contraente, compresi l'imballaggio, il trasporto e la consegna del campione.

L'Istituto assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di campionamento e di conservazione e rende disponibile sul proprio sito web apposite linee guida per il campionamento indicate nella "*Carta dei Servizi*" e nei documenti ad essa correlati, nonché nel documento "*Condizioni generali di contratto*" pubblicati nel sito web istituzionale.

Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito presso i punti di Accettazione dell'Istituto con modalità diretta a cura del Contraente o di suo incaricato. Sono possibili anche invii di campioni tramite corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all'interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.

Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell'*iter* analitico, l'Istituto ne fa tempestiva comunicazione scritta al Contraente. I campioni non idonei vengono eliminati.

Le modalità di conservazione e conferimento dei campioni sono indicate nella "*Guida al prelievo e recapito dei campioni*" e nell'*Offerta analitica delle prove*, che il Contraente dichiara di conoscere e sulla quale si impegna a verificare eventuali aggiornamenti sul sito istituzionale.



ART. 4 RITIRO DEI RAPPORTI DI PROVA

I rapporti di prova (RdP) vengono consegnati al Contraente tramite il servizio *on line* Coran oppure tramite modalità alternative concordate con il Contraente.

Il Contraente si impegna a tenere i risultati a disposizione dell'Autorità Sanitaria.

E' vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. È vietata la riproduzione parziale dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell'Istituto.

ART. 5 CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il Contraente dichiara di aver preso completa visione del Tariffario e di accettare i corrispettivi in esso previsti per ciascuna singola prestazione. Il Tariffario è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale.

Nel periodo di durata del presente contratto l'Istituto potrà modificare sia i corrispettivi previsti dal Tariffario sia le condizioni per l'applicazione di sconti, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore di dette modifiche. In tale evenienza il Contraente avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dal contratto dandone notizia a mezzo PEC entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Istituto.

Per le prestazioni eseguite, l'Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario, oltre I.V.A. nella misura vigente.

Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente comma sarà effettuato dal Contraente su presentazione di fattura elettronica mensile da parte dell'Istituto relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge) previsti nel Tariffario in vigore.

La fattura sarà riepilogativa di tutte le prestazioni rese nel periodo di riferimento. Successivamente alla fatturazione dell'ultimo mese dell'anno contrattuale sarà effettuata la verifica rispetto alla soddisfazione del parametro del minimo di soglia fissato in € 50,00 (I.V.A. esclusa), ciò al fine di quantificare l'eventuale conguaglio. In caso di non raggiungimento del minimo di attività, al Contraente sarà fatturata la differenza rispetto alla soglia minima.

È prevista l'applicazione di una riduzione del 20% sul valore delle prestazioni fatturate oltre la soglia complessiva di € 500,00 (I.V.A. esclusa) su base annua (12 mesi) di cui si terrà conto nella prima fattura utile dopo il superamento del suddetto importo.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica attraverso il sistema "PagoPA".

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente, maturano gli interessi moratori sull'importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.

In caso di ritardo nel pagamento superiore a novanta (90) giorni, compresi gli oneri previsti dall'art. 16, l'Istituto potrà risolvere la presente convenzione ai sensi del successivo art. 8, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'Istituto si riserva la facoltà di modificare la periodicità della fatturazione, dandone preventiva adeguata informazione sul sito istituzionale.

ART. 6 DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 3, eventualmente rinnovabile per altri anni 2, a decorrere dalla data di registrazione dello stesso al protocollo dell'Istituto o esclusivamente nel periodo transitorio dalla data di richiesta di convenzionamento sull'apposita piattaforma raggiungibile dal sito web istituzionale.



La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tale evenienza, sarà cura dell'Istituto comunicare al Contraente tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente negozio, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 7 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Istituto si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, senza che ciò comporti per il Contraente alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.

ART. 8 IPOTESI DI RISOLUZIONE

Le Parti convengono espressamente che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di mancato pagamento del corrispettivo decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della fattura o nell'ipotesi di comportamenti che integrino violazione dei divieti di cui all'art. 2, e all'art. 5. In tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando l'Istituto con comunicazione a mezzo PEC, dichiara al Contraente che intende avvalersi della presente clausola.

Nel caso di accertamento di una situazione di morosità prolungata oltre i suddetti termini, non si potrà addivenire alla stipula di una convenzione sino al saldo completo delle somme dovute. Le eventuali prestazioni richieste dal soggetto moroso impossibilitato alla stipula della convenzione saranno garantite con le modalità contenute nel documento "*Condizioni generali di contratto*", pubblicati nella sezione "*Tariffario e pagamenti*" del sito web istituzionale.

In ogni caso, l'Istituto si riserva il diritto di agire per richiedere il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.

ART. 9 RECESSO UNILATERALE

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l'attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l'Istituto darà comunicazione al Contraente della data e delle modalità di cessazione dell'esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l'eventuale stipula di un nuovo accordo.

Il Contraente ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto. Il recesso dovrà essere comunicato all'Istituto con un preavviso di giorni 30 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.izs-sardegna.it ed è efficace dalla data di registrazione della relativa comunicazione al registro di protocollo.

L'Istituto ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto con un preavviso di giorni 30 a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo pec del Contraente.

Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 10 FORZA MAGGIORE

L'Istituto non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente accordo, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile.

Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell'evento di forza maggiore.



Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche del presente accordo, qualora le Parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

ART. 11 UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

L'Istituto ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall'esecuzione del presente accordo in forma anonima e garantendo l'anonimato del Contraente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali.

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di Protezione dei dati personali e s.m.i. L'informativa *privacy* è pubblicata sul sito internet dell'Istituto al seguente link https://www.izs-sardegna.it/doc_trasparenza/22-06-2022_Informativa%20privacy%20all'interessato.doc e il Contraente dichiara di averne presa completa visione.

Il titolare del trattamento è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "G. Pergreffi" con sede legale in via Duca degli Abruzzi n. 8 Sassari, nella persona del legale rappresentante. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali sono pubblicati nella sezione *privacy* del sito istituzionale.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto al Contraente di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo.

ART. 14 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione della presente convenzione s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dalla presente convenzione e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle stesse.

Resta salvo l'obbligo di segnalazione all'Autorità sanitaria competente nei casi previsti dalla legge o nei casi in cui l'esito possa rappresentare un rischio sanitario. Per quanto non espressamente indicato, si applica quanto disposto nelle citate "*Condizioni generali di contratto*".

ART. 15 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Istituto opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.

Il Contraente si impegna, per quanto ad esso applicabile, a rispettare:

Il codice di comportamento dell'Istituto pubblicato sul sito web istituzionale: https://www.izs-sardegna.it/doc_trasparenza/Codice%20di%20comportamento%20integrativo%20pubblicato2.pdf;

Il vigente PTPCT adottato dall'Istituto e pubblicato sul sito web istituzionale: https://www.izs-sardegna.it/doc_trasparenza/05-04-2023_PIAO%202023-2025.zip



La violazione da parte del Contraente dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione del presente accordo.

ART. 16 IMPOSTA DI BOLLO E ONERI PER LA STIPULA

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del predetto D.P.R. – autorizzazione n. 8 del 31.05.2017 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Sassari.

Il Contraente si impegna a corrispondere all'Istituto entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente contratto un importo pari al totale dell'imposta complessiva dovuta (ovvero alla metà dell'imposta dovuta nel caso in cui il Contraente sia una P.A.).

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma due del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 17 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Sassari.

ART. 18. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “*Condizioni generali di contratto*” disponibili sul sito *web* dell'Istituto e successive modificazioni e/o integrazioni.

Il contraente può presentare reclamo compilando il modulo scaricabile dalla sezione “Modulistica” presente nella homepage del sito web dell'Ente del sito ed inviarlo alla mail: urp@izs-sardegna.it o consegnarlo personalmente presso una delle nostre sedi.

Il presente atto, redatto in forma elettronica ad uso delle Parti, viene letto confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Istituto
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Filippini

Per il Contraente
Il Legale Rappresentante
